



COMUNE DI QUARTUCCIU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 19/10/2012

ORIGINALE

Oggetto: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di ottobre, nella sede comunale, alle ore 17:30, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PULGA LAURA	P	AMBU RITA	P
LEDDA VALERIA	P	MELONI ANTONIO	P
SECCI GIOVANNI	P	CAREDDA WALTER	P
MEREU CRISTIAN	P	MURRU CARLO	A
MAXIA GIAMPAOLO	P	MASCIA GIORGIO	P
PADERI FRANCO GIORGIO	P	MARTINGANO BRUNO F.	P
MURRU SIMONE	P		
CORONA GIOVANNI	P		
CATTE ANDREINA	P		
PALA ELISABETTA	A		
SCHIRRU CARLO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

La Sindaca PULGA LAURA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO DOTT.SSA ANTONELLA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Dato atto che il regolamento in materia di IMU è stato approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 35 del 2 maggio 2012;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente con le seguenti modalità e nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggior detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."

Dato atto che con il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, sopra richiamato, è stato previsto che "Ai fini dell'applicazione dell'imposta è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutti a condizione che non risulti locata";

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Dato atto che il bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 61 del 31 maggio 2012 dando atto dell'applicazione delle aliquote base fissate per legge e sulla base della stima di gettito per il comune, come elaborata dal Ministero per l'economia nel mese di maggio, pari a 1.035.000,00 euro;

Dato atto che la stima del gettito IMU, ricalcolata dallo stesso Ministero nel mese di luglio resta sostanzialmente pari, essendo 1.035.822,00 euro;

Ritenuto pertanto di confermare l'applicazione delle tariffe e delle detrazioni previste dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore finanziario;

Udita la presentazione del punto all'ordine del giorno da parte dell'Assessore, Giovanni Secci, e gli interventi dei consiglieri Meloni Antonio, Caredda Walter, Paderi Franco Giorgio, Martingano Bruno Flavio, Ambu Rita, Mascia Giorgio, Catte Andreina, Schirru Carlo e della Vice-Sindaca, Valeria Ledda, come riportati nel resoconto verbale agli atti della segreteria;

Dato atto che i lavori sono stati sospesi per due volte e che al termine della seconda sospensione risultano:

PRESENTI 14

ASSENTI 3 (Consiglieri Pala Elisabetta, Murru Carlo e Meloni Antonio)

Su richiesta del Consigliere Giorgio Mascia si procede alla votazione per appello nominale:

Il Segretario comunale procede con l'appello:

Pulga Laura FAVOREVOLE
Ledda Valeria FAVOREVOLE
Secci Giovanni FAVOREVOLE
Paderi Franco Giorgio FAVOREVOLE
Mereu Cristian FAVOREVOLE
Murru Simone FAVOREVOLE
Maxia Giampaolo FAVOREVOLE
Corona Giovanni FAVOREVOLE
Catte Andreina FAVOREVOLE
Schirru Carlo FAVOREVOLE
Ambu Rita FAVOREVOLE

Caredda Walter CONTRARIO
Mascia Giorgio CONTRARIO
Martingano Bruno Flavio CONTRARIO

Totale favorevoli 11
Totale contrari 3

Col risultato della votazione che precede,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati,

Di stabilire le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, mantenendo ferme quelle determinate dall'articolo dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
0,4 PER CENTO
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO

- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00;
- ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 di detrazione;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

Di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RAVVISATA altresì l'urgenza di provvedere, con successiva votazione di cui favorevoli 11 e contrari 3 (Consiglieri Caredda Walter, Mascia Giorgio e Martingano Bruno Flavio) espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DOTT. OLIVIERO TIDU

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE

DOTT. OLIVIERO TIDU

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000

Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Esprime parere :

Data

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
LAURA PULGA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2012 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 25/10/2012 al 09/11/2012 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

Quartucciu, 25/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/10/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 09/11/2012

Quartucciu, 25/10/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA MARCELLO